



Ambasciata d'Italia
Tbilisi

**VISTO DI INGRESSO PER VISTO PER
«NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO» (V.S.U. O V.N.)
(DLG ART. 27 COMMA 1 LETTERA Q-BIS E ART. 27 COMMA SEXIES)**

Il visto per nomadi digitali / lavoratori a distanza è destinato a persone che non sono cittadini dell'Unione Europea e che intendono lavorare a distanza risiedendo in Italia.

Il visto è riservato esclusivamente a lavoratori altamente qualificati la cui professione richieda o superi i requisiti elencati all'articolo 27-quater del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, comprese le professioni che richiedono un titolo di studio post-secondario o almeno tre anni di formazione o esperienza professionale.

Il visto si suddivide in due categorie: i “nomadi digitali”, ovvero liberi professionisti, consulenti o altri specialisti indipendenti, e i “lavoratori a distanza”, ovvero dipendenti di un’azienda che possono svolgere il proprio lavoro interamente da remoto.

La domanda di richiesta del visto deve contenere:

- **Passaporto o documento di viaggio valido** (originale più una fotocopia), con validità di almeno tre mesi oltre la data di rientro dal viaggio in Italia e con almeno due pagine bianche;
- **Prova di residenza in Georgia** e possesso di permesso di soggiorno georgiano valido (originale più una fotocopia), che al momento del rientro dal viaggio deve avere ancora almeno tre mesi di validità;
- **Una fotografia** conforme agli standard [ICAO](#) e scattate negli ultimi sei mesi;
- **Modulo di domanda di visto stampato e compilato:**
 - Per il visto di lungo soggiorno, superiore a 90 giorni, scaricare e compilare il modulo di domanda di visto nazionale.
 - Per il visto di breve durata, fino a 90 giorni, scaricare e compilare il modulo di richiesta del visto Schengen.
- **Prova di alloggio per l'intero periodo di soggiorno.** Sono accettati i seguenti documenti:
 - Il contratto di locazione, il contratto di affitto o l'atto di proprietà devono essere intestati al richiedente e devono coprire l'intera durata del visto;
 - In caso di locazione o affitto, il richiedente deve presentare una copia originale del «Contratto di Locazione ad Uso Abitativo», corredata della prova che il locatore lo ha registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

- Nel caso in cui il richiedente debba cambiare residenza, è necessario informare la Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
- **Prova di assicurazione medica di viaggio** che copra le spese mediche, i costi di ricovero ospedaliero e il rimpatrio per motivi medici per l'intera durata del soggiorno. La copertura assicurativa non deve essere inferiore a 30.000,00 Euro.
- **Prova della prenotazione del biglietto di viaggio:**
 - Per le domande di visto per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni): deve essere fornita la prenotazione di un biglietto di viaggio di andata e ritorno.
 - Per le domande di visto per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni): deve essere fornita la prenotazione di un biglietto di viaggio di sola andata.
- **Prova di un reddito legale** pari ad almeno tre volte l'importo minimo necessario per il pagamento dei contributi sanitari in Italia.
 - Il reddito minimo legale non è inferiore a 25.500 euro all'anno;
 - La prova può essere fornita in vari modi, tra cui buste paga, dichiarazione dei redditi o gli ultimi tre estratti conto bancari;
 - Il reddito deve derivare dall'attività lavorativa che il richiedente svolgerà in Italia. Altri redditi passivi quali pensioni, affitti o azioni, non saranno presi in considerazione.
- **Prova di un'esperienza lavorativa pregressa di almeno sei mesi nel settore:**
 - Per il “nomade digitale”: dichiarazioni dei redditi, fatture dei clienti, iscrizione ad associazioni professionali o di categoria possono costituire prova di occupazione;
 - Per il “lavoratore da remoto”: dichiarazioni dei redditi, buste paga o una lettera del datore di lavoro possono essere utilizzati come prova di occupazione.
- **Prova dell'esercizio di una professione altamente qualificata:**
 - Il visto è riservato esclusivamente ai lavoratori altamente qualificati la cui professione richieda o superi i requisiti di cui all'articolo 27-quater del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, comprese le professioni che richiedono un titolo di studio post-secondario o almeno tre anni di formazione o esperienza professionale.

Sono previsti i seguenti tre modi per attestare l'esercizio di una professione idonea:

- I. Titolo di istruzione superiore di terzo livello, rilasciato da un'università competente nel paese in cui è stato conseguito, che attesti il completamento di un corso di studi superiori della durata di almeno tre anni OPPURE una qualifica professionale di livello post-secondario della durata di almeno tre anni o corrispondente ad almeno al livello 6 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- II. Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto Il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione.

- In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottenere una licenza per esercitare una professione regolamentata prima di poter presentare la domanda di visto;
- Esaminando l'elenco delle agenzie di rilascio delle licenze sopra riportato, potreste notare agenzie specifiche per le regioni di Trento e Bolzano. A causa del loro particolare status giuridico di "regioni autonome", entrambe le regioni possono istituire e utilizzare proprie agenzie di rilascio delle licenze. Se non intendete risiedere nelle regioni di Trento o Bolzano, non è necessario fare riferimento a tali agenzie.

III. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, ecc.):

- dati identificativi dell'impresa e lo specifico settore di attività in cui l'impresa opera od ha operato;
- la posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa (titolare, socio, dipendente);
- copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
- attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all'interno dell'impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.

IV. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

IMPORTANTE: La documentazione di cui ai punti I) III) e IV), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all'originale), dopo essere stata legalizzata da codeste Sedi o Apostillata dalle competenti Autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale.

In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è possibile presentare l'attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

• **Documentazione aggiuntiva per Lavoratori da Remoto:**

- il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link: <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it>).
- una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l'assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all'articolo 22, comma 5- bis, del Testo Unico.

Visto per i familiari

Previa ricezione, tramite i canali telematici, del Nulla Osta SUI i soli familiari individuati dall'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 286/98, (il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni ed i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso). Pertanto non è previsto il ricongiungimento con i figli maggiorenni, anche se a carico ed invalidi totali, né con i genitori (indipendentemente dall'età di questi ultimi e dalla vivenza a carico del lavoratore altamente specializzato).

AVVISO IMPORTANTE

Tutta la documentazione deve essere presentata tradotta in lingua inglese o italiana.

LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LE CONSEGUENZE DERIVANTI DA TALI MODIFICHE. QUESTA AMMINISTRAZIONE CONSOLARE HA PIENA FACOLTÀ DI VALUTARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E DI RICHIEDERE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO. INOLTRE, SI INFORMA IL RICHIEDENTE CHE LA PRESENTAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHiesta NON GARANTISCE IL RILASCIO DEL VISTO.